

	PROTOCOLLO DI INTESA 2023-2026	
	“PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NEI	
	LUOGHI DI LAVORO ED IN AMBITO SCOLASTICO”	
	TRA	
	AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE	
	con sede legale ed amministrativa in Via Pozzuolo n. 330, 33100 UDINE,	
	ITALIA, C.F./P.I.V.A. 02985660303, e sede legale in Via Pozzuolo, 330 - 33100	
	Udine, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Denis Caporale, nato a Cividale	
	del Friuli (UD) il 11/08/1975, nominato con Delibera della Giunta Regionale nr.	
	591 del 21/04/2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Azienda,	
	interviene per la firma del presente atto il Direttore Amministrativo Dott.	
	Francesco Magris, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo	
	asufc@certsanita.fvg.it	
	- di seguito denominata, per brevità, anche “ASUFC” --	
	E	
	ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI	
	INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - DIREZIONE	
	TERRITORIALE UDINE	
	con sede legale in Udine, P.zza Duomo n. 7 C.F. 01165400589, rappresentata dal	
	Direttore, dott.ssa Cristiana Capobianchi, con recapito di posta elettronica	
	certificata all’indirizzo udine@postacert.inail.it	
	- di seguito denominata per brevità anche “INAIL”	
	E	
	ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO	
	DI UDINE-PORDENONE	
	revisione del documento prevista ove necessario	Pagina n. 1 di 20

con sede in Udine via Stabernao n. 7 (C.F. 80018280307), nella persona del
Direttore dott.ssa Caterina Muscillo, con recapito di posta elettronica certificata
ITL.Udine-Pordenone@pec.ispettorato.gov.it

- di seguito denominata per brevità anche “ISPETTORATO” -

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

con sede in Udine via Palladio n. 8 (C.F. 80014550307) nella persona del Rettore,
prof. Roberto Pinton, con recapito di posta elettronica certificata
amce@postacert.uniud.it

- di seguito denominata per brevità anche “UNIUD” -

E

Ministero dell'istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL F.V.G. - UFFICIO VI°

– AMBITO TERRITORIALE DI UDINE -

con sede in Udine viale A. Diaz n. 60, C.F. 80003960301, nella persona del
Dirigente, dott.ssa Fabrizia Tramontano, PEC uspud@postacert.istruzione.it

- di seguito denominato per brevità anche “Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI” -

E

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI UDINE

con sede in Udine, via Popone 55, C.F. 80005800307, nella persona del
Comandante Ing. Giorgio Basile, PEC com.udine@cert.vigilfuoco.it,

- di seguito denominata per brevità anche “Comando Prov. VVF Udine” -

E

CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA

con sede in Udine, Via Bison 67, C.F. 01814550305, nella persona del Presidente del C.d.A. ing. Angela Martina, Organismo paritetico del settore edile in base alla circolare n. 13/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo cefsudine@pec.it

- di seguito denominata per brevità anche "CEFS" -

Con la collaborazione di:

**FEDERACMA – FEDERAZIONE ITALIANA DELLE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI COMMERCianti DI
MACCHINE AGRICOLE E DELLE ACMA TERRITORIALI**

con sede operativa in Roma, Via Conca d'Oro, 378 – 00141 Roma; C.F. 96471720589, nella persona del Vice Presidente dott. Alberto Tonello, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo federacma@pec.it

- di seguito denominata per brevità anche "FEDERACMA" -

E

**ANMIL - L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI
MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO**

sede operativa in Udine, via d'Aronco n. 5, (C.F. 80042630584), nella persona del presidente territoriale Sig. Luigi Pischiutta, PEC udine@pec.anmilonlus.it,

- di seguito denominata per brevità anche "ANMIL" -

E

CONFINDUSTRIA UDINE

con sede in Udine, Largo Melzi 2 (C.F. 80001910308) nella persona del Direttore dott. Michele Nencioni, PEC info@pec-confindustria.ud.it

- di seguito denominata per brevità anche "Confindustria" -

E

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - CGIL

con sede in Udine, via Malignani n. 8 – angolo viale G.B. Bassi n. 36 (C.F. 80009150303) nella persona del Segretario Generale Emiliano Giareggi, e-mail udine@fvg.cgil.it

- di seguito denominata per brevità anche “CGIL” -

E

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI

UDINE - CISL

con sede in Udine, via T. Ciconi n. 16 (C.F. 80006240305) nella persona del Segretario Regionale dott.ssa Renata Della Ricca, e-mail ust.udine@cisl.it

- di seguito denominato per brevità anche “CISL” -

E

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO – UIL

con sede in Udine, via Chinotto n. 3 (C.F. 80022820304) nella persona del segretario generale: Luigi Oddo viale Ungheria, 60, e-mail uiludine@uiludine.it

- di seguito denominato per brevità anche “UIL” -

E

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA

PROVINCIA DI UDINE

con sede in Udine, Via Grazzano n. 5/b (C.F. 80011210301), nella persona del Presidente, Geom. Lucio Barbiero, PEC collegio.udine@geopec.it

- di seguito denominato per brevità anche “Collegio” -

E

	ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI	
	LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE	
	con sede in Udine, Via Grazzano n. 10 (C.F. 80010830307), nella persona del	
	Presidente, per.ind. Daniele MANSUTTI, PEC è ordinediudine#@pec.cnpi.it	
	<i>- di seguito denominato per brevità anche “CNIP” -</i>	
	E	
	ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E	
	CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI UDINE	
	con sede in Udine, via Paolo Canciani n. 19 (C.F. 80011330307), nella persona del	
	Presidente arch. Paolo Bon, PEC oappc.udine@archiworldpec.it	
	<i>- di seguito denominato per brevità anche “Architetti” -</i>	
	E	
	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE	
	con sede in Udine, via Monte San Marco n. 56 (C.F. 80000170300), nella persona	
	del Presidente ing. Giovanni Piccin, PEC ordine.udine@ingpec.eu	
	<i>- di seguito denominato per brevità anche “Ingegneri” -</i>	
	<i>- tutte collettivamente denominate anche “Parti” -</i>	
	PREMESSO CHE	
	- L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha la finalità di assicurare le	
	funzioni di promozione e tutela della salute, individuale e collettiva, della	
	popolazione residente e comunque presente a qualsiasi titolo nel territorio di	
	referimento, garantendo ai cittadini i livelli essenziali di assistenza definiti dal	
	Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e dal Servizio Sanitario Regionale (SSR),	
	attraverso l’organizzazione di percorsi di prevenzione, diagnosi, cura,	
	riabilitazione nel rispetto dei principi di appropriatezza e di sostenibilità.	
	<i>revisione del documento prevista ove necessario</i>	<i>Pagina n. 5 di 20</i>

- Le attività, i servizi e le prestazioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica, ivi comprese le attività di promozione della salute, sono assicurati attraverso il Dipartimento di Prevenzione ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e 7 quater del decreto legislativo 502/1992, degli articoli 23 e 24 della legge regionale 22/2019, ed erogati presso la sede centrale e le sedi territoriali del Dipartimento stesso.

- Il Dipartimento di Prevenzione tutela la salute e la sicurezza della comunità e contribuisce al miglioramento della qualità della vita delle persone, mediante attività di promozione della salute, di sorveglianza e prevenzione delle malattie infettive e croniche, di promozione della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, nel rispetto dei Livelli essenziali di assistenza. Sviluppa i suoi interventi con un approccio intersettoriale; sempre più orientato alla presenza attiva nei percorsi di promozione della salute delle comunità, attraverso processi educativi di orientamento a stili di vita sani, operando in stretta relazione con il sistema delle cure primarie e sviluppando sistemi di governance dei processi di salute a cui possano contribuire tutte le agenzie del territorio che intercettano i bisogni della comunità. Il Dipartimento di Prevenzione garantisce il coordinamento delle azioni che riguardano la salute e la sanità pubblica anche nelle emergenze sanitarie, attraverso il dialogo professionale e organizzativo con le agenzie esterne (enti locali, scuola, privati e terzo settore) oltre che con le altre strutture aziendali (funzione territoriale e funzione ospedaliera). Le aree di intervento sono quelle previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 12 gennaio 2017 che ha definito e aggiornato i LEA e il livello della Prevenzione identificando la

	denominazione “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”, e fra le altre la	
	sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	- Il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL	
	contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni	
	assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale	
	delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie,	
	estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;	
	- Il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha collocato	
	l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione,	
	assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, in	
	particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;	
	- l’INAIL secondo l’art. 9, lett. f), del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. , svolge attività di	
	promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza nei percorsi	
	formativi scolastici e universitari previa stipula di apposite convenzioni con le	
	istituzioni interessate; svolge attività in materia di sicurezza e salute nei luoghi	
	di lavoro privilegiando, anche mediante convezioni, sinergie con i soggetti	
	individuati dall’art. 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; collabora con soggetti diversi	
	da quelli indicati nel citato art. 10, anche al di fuori di procedure ad evidenza	
	pubblica, qualora le attività non presentino la concorrenzialità di oneri	
	finanziari;	
	- sono obiettivi comuni delle parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul	
	lavoro e la realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica	
	degli eventi infortunistici e delle malattie professionali nonché la promozione	
	della cultura della salute e sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici;	
	PRESO ATTO CHE	
	<i>revisione del documento prevista ove necessario</i>	<i>Pagina n. 7 di 20</i>

	nell’ambito del Protocollo d’Intesa “Per la cultura della sicurezza” siglato il	
	27.09.2004 da INAIL, Aziende per i Servizi Sanitari del Territorio, Ufficio	
	Scolastico Provinciale e Associazioni degli Industriali di Udine, CGIL, CISL e UIL	
	unitamente ad altre istituzioni della provincia di Udine sono state portate a termine	
	significative e positive iniziative a carattere preventivo nell’ambito di un rapporto	
	di fruttuosa collaborazione reciproca;	
	- in data 20.03.2017 Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, INAIL,	
	Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli Collinare Medio Friuli,	
	Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina, Ispettorato	
	Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, Università degli Studi di Udine,	
	Ufficio Scolastico Regionale per il FVG – Direzione Regionale, Comando	
	Provinciale Vigili del Fuoco di Udine, CEFS Udine, Confindustria Udine,	
	CGIL Udine, CISL Udine, UIL Udine; Collegio dei Geometri, Collegio Periti	
	industriali, Collegio degli Architetti, hanno firmato un “Protocollo di intesa”,	
	per la durata di tre anni, volto a sviluppare la più ampia collaborazione,	
	finalizzata a realizzare azioni sinergiche idonee ad innalzare i livelli di salute e	
	sicurezza nei luoghi di lavoro nonché alla promozione e divulgazione della	
	cultura della salute e sicurezza;	
	- in data 22.11.2017, è stato firmato specifico addendum al Protocollo d’Intesa	
	datato 20.03.2017 volto ad inserire, fra le parti firmatarie dello stesso, l’Unione	
	Nazionale dei Commercianti di Macchine Agricole (UNACMA);	
	- in data 26.09.2019, è stato firmato un ulteriore specifico addendum al	
	Protocollo d’intesa volto a inserire l’Associazione Nazionale fra Lavoratori	
	Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) Onlus di Udine;	
	revisione del documento prevista ove necessario	Pagina n. 8 di 20

- in data 24.10.2022 si è conclusa la raccolta firme per il Protocollo d'Intesa riguardante il periodo dal 20.03.2020 al 20.03.2023;

CONSIDERATO CHE

- al fine di garantire la continuità della collaborazione condotta con il Protocollo summenzionato, si ravvisa la necessità di procedere alla stipula di un nuovo protocollo;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 - Finalità della collaborazione

Nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, statutari e nelle forme legali consentite, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, per lo sviluppo delle attività congiunte, con particolare riferimento agli ambiti di cui al successivo articolo 3.

Art. 3 – Ambiti di collaborazione

Al fine di garantire il proseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell'esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-	realizzazione di progetti di promozione della sicurezza e salute nonché diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;	
-	realizzazione di progetti di formazione non obbligatoria, anche avvalendosi della disponibilità collaborativa delle Parti della presente intesa, finalizzati a trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento dei rispettivi compiti in materia di salute e sicurezza in azienda nonché nell’identificazione, riduzione e gestione dei rischi;	
-	realizzazione di progetti di formazione non obbligatoria, anche avvalendosi della disponibilità collaborativa delle Parti della presente intesa, finalizzati alla diffusione della cultura, della sicurezza e della salute nelle scuole di ogni ordine e grado.	
Art. 4 - Comitato di coordinamento		
La collaborazione tra le Parti viene gestita, per l’intera durata del Protocollo, da un Comitato di coordinamento, composto da referenti individuati da ciascun firmatario. Al Comitato di coordinamento vengono affidati i compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione, di cui all’articolo 3 del presente Protocollo.		
Può essere previsto il coinvolgimento di esperti, nonché di referenti di altre Amministrazioni, Enti e Organismi le cui attività possono incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali e nello sviluppo delle attività congiunte.		
Art. 5 – Obblighi delle parti		
Per la realizzazione degli obiettivi previsti all’art. 3, le parti in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a rendere disponibile il		
<div> <div>revisione del documento prevista ove necessario</div> <div>Pagina n. 10 di 20</div> </div>		

	proprio patrimonio di conoscenze e a mettere in campo le risorse professionali,	
	tecniche, strumentali nonché le eventuali risorse economiche destinate alle finalità	
	d’interesse, individuate in logica di paritaria partecipazione.	
	Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici	
	Accordi attuativi, secondo quanto indicato al successivo art. 6, salvo il caso in cui	
	le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale	
	delle parti, che troveranno apposita evidenza nell’ambito di specifici report, a cura	
	del Comitato di Coordinamento.	
	I risultati delle iniziative realizzate nell’ambito del Protocollo d’intesa saranno	
	considerati anche in ottica di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ricaduta in	
	termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella	
	filiera di interesse.	
	Art. 6 - Accordi attuativi	
	Ciascun accordo attuativo di cui all’art. 5 dovrà prevedere:	
	- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da	
	assumere e la relativa tempificazione;	
	- i profili professionali e amministrativi dei componenti del relativo Comitato	
	di gestione che si interfacerà e condividerà i risultati raggiunti con il Comitato	
	di coordinamento;	
	- gli oneri diretti e indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali	
	necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo	
	attuativo, tendenzialmente in regime di pariteticità, nonché i tempi e le	
	modalità di rendicontazione;	
	- l’applicazione del dettato normativo di cui al D.lgs. 36/2023 (Codice degli	
	Appalti) s.m.i. nell’ipotesi in cui si ricorra a soggetti terzi per l’acquisizione di	
	<i>revisione del documento prevista ove necessario</i>	<i>Pagina n. 11 di 20</i>

	beni e/o servizi strumentali rispetto al progetto preventivo oggetto	
	dell'Accordo, laddove i partner siano tutti soggetti pubblici, ovvero l'utilizzo	
	di procedure selettive che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza e	
	imparzialità e economicità, efficacia, parità di trattamento, proporzionalità,	
	pubblicità, laddove i partner non siano vincolati dalle disposizioni di cui al	
	decreto summenzionato;	
	- la durata dell'Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del presente	
	Protocollo d'Intesa;	
	- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché	
	il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi nonché gli	
	aspetti relativi alla tutela dell'immagine e all'utilizzo dei loghi istituzionali.	
	Il Protocollo d'intesa non è, di per sé, a carattere oneroso; tuttavia, nel caso in cui	
	per la realizzazione delle iniziative programmate sia indispensabile un impegno di	
	risorse, tale da richiedere l'adozione di specifici Accordi attuativi, fatto salvo il caso	
	specificato all'art. 5 (soli oneri figurativi), l'INAIL potrà apportare risorse, dirette	
	e indirette, umane, finanziarie e strumentali, per un importo complessivo non	
	superiore a euro 75.000 (settantacinquemilaeuro/00) per l'intera durata triennale	
	del presente Protocollo d'intesa.	
	La mancata sottoscrizioni degli accordi attuativi non costituisce conditio sine qua	
	non all'adesione al protocollo d'intesa.	
	La sottoscrizione del presente atto da parte dell' Ufficio Scolastico Regionale –	
	Ufficio VI non comporta alcun onere a carattere economico per lo stesso, che	
	difatti, non parteciperà alla sottoscrizione degli accordi attuativi. Nel pieno	
	rispetto dell'autonomia scolastica, garantirà presso gli Istituti di pertinenza la	
	revisione del documento prevista ove necessario	Pagina n. 12 di 20

sensibilizzazione sulle tematiche affrontate dal progetto e sulle azioni previste.

Parteciperà con un proprio referente ai lavori del Comitato di Coordinamento.

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo avrà durata triennale con decorrenza dall'ultima sottoscrizione e potrà essere eventualmente prorogato alla scadenza, in accordo tra le Parti, risultante da atto scritto.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal decreto legislativo del 10/08/2018, n. 101.

Art. 9 - Proprietà intellettuale

Con il presente Protocollo d'intesa – pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere e dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione – le parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito di questo Protocollo d'intesa e degli Accordi attuativi di cui agli artt. 5 e 6.

La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della cultura e della conoscenza, anche attraverso la pubblicazione in internet, previo

rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione e con evidenza che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Protocollo.

Art. 10 Copertura assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.

Art. 11 Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le parti concordano che, quando il personale di una delle due parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati delle parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 12 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'Intesa, previa comunicazione scritta e motivata, da inviare all'Azienda Sanitaria

Universitaria Friuli Centrale con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 – Tutela della riservatezza

Le parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto.

La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediamente indicazione dell'apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

	i. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente atto;	
	ii. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, semprechè tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;	
	iii. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, semprechè la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.	
	Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.	
	La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.	
	Art. 14 - Controversie e Foro Competente	
	Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, il foro competente sarà esclusivamente quello di Udine.	
	Art. 15- Norme finali	
	Ogni emendamento, cambiamento, modifica o variazione di questo Protocollo	
	<div> <div>revisione del documento prevista ove necessario</div> <div>Pagina n. 16 di 20</div> </div>	

d'intesa dovrà essere concordato per iscritto nonché sottoscritto dagli interessati.

Resta inteso che per tutto quanto non previsto e disciplinato specificato nel presente atto dovrà farsi riferimento alla disciplina generale sui contratti di cui agli artt. 1323 e ss del Codice Civile, nonché alle disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento giuridico italiano in materia, anche riferibili a regolamenti/direttive dell'Unione Europea.

Art. 16 - Clausole fiscali e registrazione

Il presente Protocollo d'intesa, stipulato nella forma della scrittura privata, ai sensi degli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992. L'imposta di bollo, a carico dell'ASUFC, è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine n. 57/2020 del 02/01/2020.

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Il presente Protocollo viene letto, approvato, e sottoscritto digitalmente, tramite il legale rappresentante adeguatamente autorizzato ai sensi degli artt. 24 D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" e 15, comma 2 bis della L.241/1990, aggiunto dal D.L. n. 179/2012, e delle regole tecniche per la gestione dei documenti informatici della PA di cui al DPCM n.8 del 12 gennaio 2015.

Il Documento sottoscritto con firma digitale viene successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi

degli artt. 1326 “conclusione del contratto” e 1335 c.c. “presunzione di conoscenza”.

AZIENDA SANITARIA-UNIVERSITARIA	INAIL
FRIULI CENTRALE	Direzione Territoriale Udine
ILDIRETTORE GENERALE	f.to digitalmente
f.to digitalmente	IL DIRETTORE
DOTT. DENIS CAPORALE	DOTT.SSA CRISTIANA CAPOBIANCHI
	Firmatario: CRISTIANA CAPOBIANCHI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	Data: 11/10/2023 11:07:35 CEST UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
IL RETTORE	– Ufficio VI –
f.to digitalmente	Il Dirigente
PROF. ROBERTO PINTON	f.to digitalmente
PINTON ROBERTO	DOTT. SSA FABRIZIA TRAMONTANO
Firmato digitalmente da PINTON ROBERTO Data: 2023.10.27 11:59:04 +02'00'	Firmato digitalmente da TRAMONTANO FABRIZIA C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CEFS UDINE	COMANDO PROV. VVF UDINE
IL PRESIDENTE DEL C.D.A.	IL COMANDANTE
f.to digitalmente	f.to digitalmente
Ing. ANGELA MARTINA	Ing. GIORGIO BASILE
Firmato digitalmente da MARTINA ANGELA Data: 30/10/2023 09:52:48	BASILE GIORGIO MINISTERO DELL'INTERNO 09.11.2023 17:20:44 GMT+01:00
CONFINDUSTRIA UDINE	CONFEDERAZIONE GENERALE
IL DIRETTORE	ITALIANA DEL LAVORO - CGIL
NENCIONI MICHELE	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to digitalmente 10.11.2023 08:08:20 UTC	firmato
	Dott. EMILIANO GIAREGGI

	CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI	UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - UIL
	LAVORATORI - CISL UDINE	IL SEGRETARIO GENERALE
	IL SEGRETARIO REGIONALE	<i>firmato</i>
	<i>firmato</i>	Sig. LUIGI ODDO
	Dott.ssa RENATA DELLA RICCA	
	FEDERAZIONE ITALIANA DELLE	L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA
	ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI	LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI
	COMMERCianti DI MACCHINE AGRICOLE	DEL LAVORO
	E DELLE ACMA TERRITORIALI –	IL PRESIDENTE TERRITORIALE
	FEDERACMA	<i>firmato</i>
	IL VICE PRESIDENTE	Sig. LUIGI PISCHIUTTA
	<i>firmato</i>	
	Dott. ALBERTO TONELLO	
	COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI	COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E
	LAUREATI	PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
	IL PRESIDENTE	IL PRESIDENTE
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Geom. LUCIO BARBIERO	Per.ind. DANIELE MANSUTTI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA	ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PROVINCIA DI UDINE	PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
f.to digitalmente	CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI
Il Presidente	UDINE
Ing. GIOVANNI PICCIN	f.to digitalmente
	Il Presidente
	Arch. PAOLO BON